



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA l'istanza, presentata al Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 21 settembre 2018, avente protocollo n. 18150, e la successiva integrazione, depositata in data 21 dicembre 2018, avente protocollo n. 24606, con cui è stato richiesto l'assenso preventivo ministeriale alla costituzione dell'associazione denominata "SI.NA.FI. (Sindacato Nazionale Finanzieri)";

VISTO l'articolo 1475 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTE le circolari del citato Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 20619 in data 30 ottobre 2018 e n. 1785 in data 31 gennaio 2019, che disciplinano la procedura e i requisiti per la costituzione di associazioni professionali tra militari a carattere sindacale;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo n. 6385, in data 9 gennaio 2019, del Capo Ufficio Relazioni con Organismi di Rappresentanza e Associazioni Sindacali del Comando Generale della Guardia di finanza;

ESAMINATA la documentazione trasmessa;

VISTO il motivato parere del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 37387 del 6-2 2019, favorevole all'assenso preventivo alla costituzione del suddetto sindacato;

RITENUTO che le bozze di atto costitutivo e di statuto, presentate in data 21 settembre 2018, a seguito delle successive integrazioni e modifiche, presentate in data 21 dicembre 2018, a corredo dell'istanza in argomento, rispondano ai requisiti per la legittima costituzione delle associazioni professionali tra militari a carattere sindacale, previsti nelle suddette circolari ministeriali;

DECRETA

Articolo 1

1. In merito alla domanda citata in preambolo, è concesso l'assenso preventivo alla costituzione dell'associazione denominata "SI.NA.FI. (Sindacato Nazionale Finanzieri)".

Articolo 2

1. Avverso il presente decreto l'interessato potrà produrre ricorso:
 - a. straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971;
 - b. giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli artt. 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Roma,

12 FEB 2019

IL MINISTRO

